



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2012

Art. 2 (Accordo)

Entrambe le Parti incoraggiano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione. Le Parti concorderanno i programmi, il materiale didattico, gli orari e il numero dei partecipanti quattro (4) mesi prima dello svolgimento dei corsi. Ciascuna Parte dovrà informare la controparte circa i corsi organizzati annualmente al fine di consentire all'altra Parte di poter trarre vantaggio da detti corsi.

Versione in vigore dal 24 giugno 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, universita' e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012
Estremi	Legge 5 giugno 2020, n. 64
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2020/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it